

SENATO DELLA REPUBBLICA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 21 MARZO 1957

(87^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente GRAVA

INDICE

Disegni di legge:

« Trasformazione e riordinamento dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro » (1472) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag.	1251, 1252,	1255
ANGELINI			1253
BARBARESCHI			1254
BOLOGNESI			1255
DE BOSIO			1253
FIGLIORE	1252, 1253, 1254,		1255
MANCINO			1254
MARINA			1253
SABATINI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>		1253,	1255
VARALDO			1254
ZANE, <i>relatore</i>			1252

« Orario di lavoro del personale degli automezzi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto di viaggiatori » (1823) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	1256, 1258, 1259, 1260, 1262, 1263, 1265
ANGELINI, <i>relatore</i>	1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263
BITOSSO	1258, 1259, 1262, 1263, 1264
BOLOGNESI	1257, 1258, 1261, 1262

DE BOSIO	Pag.	1258, 1262
FIGLIORE		1264
MARINA	1256, 1258, 1259, 1260, 1262, 1264, 1265	
MONALDI	1259, 1260, 1263	
PETTI		1265
SABATINI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	1256, 1259, 1260, 1262	
VARALDO		1264

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Barbareschi, Bitossi, Bolognesi, Clemente, De Bosio, Fantuzzi, Fiore, Grava, Mancino, Mariani, Marina, Monaldi, Petti, Rogadeo, Saggio, Sibille, Spallicci, Vaccaro, Varaldo e Zane.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Sabatini.

ANGELINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Trasformazione e riordinamento dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi del lavoro » (1472).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Trasformazione e riordinamento dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi del lavoro ».

I colleghi ricorderanno che la discussione generale è stata chiusa nella precedente seduta e che a voti unanimi fu rinviata la discussione degli articoli per dar tempo al relatore di assumere informazioni e dati precisi, specialmente presso l'I.N.A.I.L.

ZANE, *relatore*. Per i primi tre articoli avevo già formulato gli emendamenti annunciati; invece mi sono dovuto fermare all'articolo 4, soprattutto per i contatti che dovevo prendere con l'I.N.A.I.L. al fine di stabilire le possibilità di aumentare il contributo a carico dell'Istituto stesso, contributo che dallo 0,10 per cento, com'è previsto nel progetto governativo, dovrebbe passare allo 0,50 per cento secondo la richiesta presentata dall'Associazione.

Mi proponevo di fare accertamenti per stabilire fino a quale livello si potesse aumentare il contributo dell'I.N.A.I.L., senonchè i dirigenti di questo Istituto erano impegnati in periferia, per la preparazione della festa del mutilato del lavoro, sicchè il nostro incontro è stato rinviato a dopo la festa del 19 marzo. Il primo scambio di idee che ho avuto ieri non mi ha consentito ancora di avere notizie esaurienti; sicchè mi trovo tuttora nelle condizioni di prima. Senonchè c'è un fatto nuovo, rappresentato da dichiarazioni ufficiali contenute nei discorsi pronunciati dal Ministro del lavoro a Milano, dal Sottosegretario Delle Fave a Roma e, per quanto concerne l'argomento che interessava la mia indagine, dall'avvocato Morelli a Milano, dichiarazioni che mi rendono ancor più convinto dell'opportunità di approfondire l'indagine che avevo annunciata. Infatti precisamente l'avvocato Morelli, presidente dell'I.N.A.I.L., dando notizie sull'azione svolta da questo Istituto per l'assistenza morale e materiale dei lavoratori infortunati, afferma che l'Istituto stesso, grazie ad una rigorosa disciplina amministrativa, avrebbe potuto, nello scorso anno, andare oltre i limiti prescritti dalla legge in materia di assistenza, o meglio anticipare le leggi che si andavano elaborando. Sono dichiarazioni quanto mai importanti, queste, che mi pare comportino necessariamente un approfondimento della materia da parte del relatore. Così io pregherei la Commissione, mio malgrado e nonostante la mia buona volontà, di accordare un rinvio, per consentirmi di fare le ulteriori indagini che avevo annunciate e che, per ragioni non dipendenti dalla mia volontà, non ho potuto effettuare.

PRESIDENTE. Anch'io ho letto sui giornali quello che il relatore ha qui segnalato. Non ho mancato di far presente a chi di dovere che la Commissione non deve apprendere dai giornali ciò che si stabilisce o si concreta in relazione a un disegno di legge che è in discussione presso la Commissione stessa. Spero di avere il consenso dei colleghi.

FIORE. Sono d'accordo con la posizione presa dal Presidente: quando c'è un disegno di legge in discussione, è opportuno che gli organi responsabili si mettano in contatto col relatore e diano a lui le notizie in merito.

Invece non sono d'accordo con la proposta del relatore. Il relatore chiede di rimandare la discussione del disegno di legge perchè; allo stato, non è in grado di dire nulla di concreto circa l'aumento del contributo dello I.N.A.I.L., all'Associazione mutilati del lavoro. Su questo punto sarei d'accordo, ma il disegno di legge non consiste semplicemente dell'articolo che comporta l'aumento; il disegno di legge tratta anche altre questioni, e ricordo che nell'ultima seduta l'onorevole Vigorelli, Ministro del lavoro, è venuto in Commissione e ha fatto delle dichiarazioni certamente importanti. Intanto l'onorevole Vigorelli ha accettato il mantenimento della vecchia denominazione; inoltre, quando si è fatto osservare che negli organi dirigenti dell'Associazione i rappresentanti dei Ministeri erano in numero superiore rispetto ai rappresentanti dei lavoratori, ha detto che di questo non faceva una questione e che ci si poteva accordare.

Quindi io proporrei di accantonare l'articolo che riguarda il contributo dell'I.N.A.I.L., sino a quando il collega Zane abbia preso i contatti con l'I.N.A.I.L. e con gli altri organi responsabili, e intanto discutere e votare gli altri articoli, sui quali credo che il relatore sia preparato.

Prendo poi spunto dalle comunicazioni che sono state fatte dal senatore Zane e dal nostro Presidente, circa la dichiarazione dell'avvocato Morelli secondo cui l'I.N.A.I.L. sarebbe stato in condizioni di anticipare sulle leggi avvenire. Evidentemente l'avvocato Morelli non si riferiva alla questione del contributo dello 0,10 o dello 0,50 per cento, ma a tutta la grossa questione dell'assistenza agli infortunati.

Ancora una volta siamo di fronte a questa situazione, che mentre l'I.N.A.I.L. è disposto a migliorare le prestazioni, gli organi di Governo invece sono contrari a questi miglioramenti.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Queste sono affermazioni sue.

FIORE. Onorevole Sottosegretario, quando faccio delle affermazioni credo di poterle confortare con dati di fatto. Lei deve ricordare che quando si è parlato del famoso massimale, per le prestazioni agli infortunati, l'I.N.A.I.L. aveva proposto, dopo accurati esami attuariali fatti dai suoi uffici, di arrivare a 420.000 lire. Il Governo invece intendeva limitare il massimale a 270.000 lire. Solamente attraverso la discussione parlamentare il massimale fu portato a 300.000 lire, mentre l'I.N.A.I.L. fin dall'inizio avrebbe accettato un massimale di 420.000 lire.

Prendo atto volentieri delle dichiarazioni dell'avvocato Morelli, perchè evidentemente le prestazioni agli invalidi del lavoro, siano quelli dell'industria, siano soprattutto quelli dell'agricoltura, possono essere migliorate quando l'Istituto stesso annuncia pubblicamente di trovarsi in condizioni finanziarie che rendono attuabile questo miglioramento.

Insisto quindi sulla mia proposta che si discutano gli articoli accantonando solo l'articolo che riguarda l'aliquota del contributo dell'I.N.A.I.L.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Come rappresentante del Governo, non posso che respingere l'affermazione che è stata fatta, secondo la quale il Governo si opporrebbe a miglioramenti quando vi sono le condizioni per poterli accordare. Io non conosco le dichiarazioni dell'avvocato Morelli, e quindi non entro nel merito; parimenti non ho tutti gli elementi per esprimere un giudizio su quanto è stato affermato in ordine a situazioni precedenti. Mi preme però affermare che la politica del Governo nel settore assistenziale e previdenziale non può tener conto solamente di un particolare bisogno, ma di tutto il complesso. Quindi, se fosse vero che il presidente

di un Istituto assicurativo si permettesse di esprimere giudizi in opposizione alla politica del Governo, egli avrebbe il dovere morale di dimettersi, perchè questo è un modo di chiarire le situazioni.

ANGELINI. Il senatore Fiore ha fatto riferimento alle dichiarazioni del Ministro e ha detto che potremmo senz'altro passare allo esame degli articoli. Io non so se la Commissione sia d'accordo col Ministro; la Commissione è libera di discutere e di approvare o non approvare. Il ragionamento del senatore Fiore è il seguente: il Ministro ha fatto delle dichiarazioni che accettiamo; possiamo senz'altro passare all'esame degli articoli del disegno di legge. Ma voi, colleghi della sinistra, ritirate o mantenete i vostri emendamenti? Se il relatore conferma le sue precedenti dichiarazioni, deve presentare degli emendamenti; se il relatore dichiara che non presenterà nessun emendamento e se voi dichiarate che ritirate tutti i vostri emendamenti, e che vi attenete esclusivamente alle dichiarazioni del Ministro, potremmo anche passare all'esame degli articoli. Ma se restano questi emendamenti e se il relatore dichiara che deve presentare a sua volta degli emendamenti, non vedo come si possa passare all'esame degli articoli del disegno di legge in una situazione non ancora sufficientemente chiara.

MARINA. Se il relatore non è in condizione di sostenere la discussione di tutto il disegno di legge, mi pare che sia opportuno rinviarne il seguito di una settimana, qualora questo rinvio possa servire a perfezionare meglio il disegno di legge nei suoi diversi punti.

DE BOSIO. Il senatore Fiore chiede di discutere gli articoli del disegno di legge e di sospendere la discussione all'articolo relativo al finanziamento. Forse il senatore Fiore non ha considerato una circostanza essenziale: il finanziamento come è costituito? Per assicurare a questo nuovo Istituto i mezzi necessari per un'adeguata assistenza morale e materiale a favore degli associati si deve anzitutto essere certi che questi mezzi ci sono. Ecco perchè quando si legge l'articolo 1 emendato dai senatori Bolognesi e Mancino, si rileva immediatamente la necessità di rinviare la

discussione fino a che non si troveranno i mezzi finanziari per poter eseguirlo. L'emendamento, per vero, è del seguente tenore:

« All'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, costituita il 19 settembre 1943, eretta in Ente morale con decreto legislativo 22 febbraio 1945, n. 128, è riconosciuta la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei mutilati e invalidi del lavoro e dei loro aventi diritto, nonché degli aventi diritto dei caduti del lavoro, nei confronti delle pubbliche Amministrazioni, dei datori di lavoro, degli Istituti di assicurazioni e presso gli Enti e Istituti che hanno per scopo l'assistenza, la rieducazione e il lavoro dei mutilati del lavoro e dei loro aventi diritto.

« Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, l'Associazione deve adeguare gli atti costitutivi e relativo statuto alle norme della presente legge ».

Si parla proprio del compito principale relativo all'assistenza morale e materiale. Dobbiamo necessariamente conoscere prima i mezzi a disposizione; se infatti questi ammontano a 10-12 milioni all'anno, ben poco può essere fatto per l'assistenza materiale e anche morale. Non è possibile discutere questo disegno di legge diretto a soddisfare i giusti desideri degli associati, che in via di massima non contrastiamo, ma solo intendiamo accogliere nei limiti finanziari possibili e sicuri.

Pertanto mi sembra opportuno risolvere anzitutto questo argomento, per poi esaminare l'intero disegno di legge.

VARALDO. Vorrei fare una proposta pratica. Poiché oggi non riusciremmo ad approvare il disegno di legge n. 1472, passiamo a quello successivo che è anch'esso importante.

MANCINO. La proposta del senatore Fiore, basandosi sulle dichiarazioni che aveva fatto il Ministro, poteva accettarsi nel senso di accantonare l'articolo concernente il contributo dell'I.N.A.I.L. e frattanto affrontare la discussione degli altri articoli. Senonchè il senatore Angelini ha fatto giustamente osservare che mancano gli emendamenti annunciati dal relatore. Perciò, mentre s'rende necessario il rinvio della discussione, rivolgo

al relatore e al Presidente la raccomandazione che non si perda tempo, perchè abbiamo cominciato la discussione con la volontà di affrettare l'approvazione di questo disegno di legge, e non vorremmo andare alle calende greche.

FIORE. Io insisto sulla mia proposta, perchè le argomentazioni che sono state portate dai vari oratori non mi hanno convinto. Che cosa significa, per esempio, la dichiarazione del senatore Angelini, il quale afferma che possiamo andare avanti solo se gli emendamenti vengono ritirati? Ma noi non ritireremo gli emendamenti nè ora nè quando avrà luogo la discussione degli articoli.

Nè mi pare pertinente quello che ha detto il senatore De Bosio. In sostanza l'Associazione dovrà sempre tutelare, materialmente e moralmente, i suoi iscritti, quale che sia l'aliquota del contributo; vuol dire che l'assistenza materiale sarà esercitata entro i limiti dei fondi che saranno a disposizione, ma l'Associazione avrà sempre il compito della tutela degli interessi dei mutilati (da non confondersi con le prestazioni di pensione); è evidente che se voi date lo 0,50 sarà più larga la possibilità dell'Associazione di assistere; se date lo 0,10 sarà più ristretta. Ma la funzione rimane sempre la stessa, e rimane l'obbligo che ha l'Associazione di poter assistere materialmente o moralmente la categoria.

Quando si tratterà di determinare la composizione degli organi direttivi dell'Associazione, si potrà discutere.

Non vedo ragioni per rinviare la discussione, a meno che i colleghi non abbiano voluto dire, nei loro interventi, che non hanno avuto la possibilità di leggere gli emendamenti, e quindi non si sono ancora formati un concetto preciso su ciò che gli emendamenti importano. Ma credo che non si debba rinviare l'esame di tutto il disegno di legge solo perchè non sappiamo ancora se l'aliquota sarà di 0,10 o di 0,50 per cento. Non vedo il nesso fra questo articolo e tutti i problemi che nascono dagli altri articoli. Quindi insisto sulla mia proposta.

BARBARESCHI. Ricordo a me stesso che questo disegno di legge riveste per me, e credo

anche per molti altri colleghi, un interesse grandissimo: ci troviamo di fronte a un'Associazione liberamente costituita da un gruppo di mutilati del lavoro, la quale, se questo disegno di legge fosse approvato come è stato presentato, subirebbe tali trasformazioni da coartare la volontà dei mutilati del lavoro. Le dichiarazioni del Ministro del lavoro nell'ultima seduta mi hanno relativamente tranquillato a questo proposito.

Io prendo atto della dichiarazione del relatore, che non ha potuto prendere i contatti necessari per stabilire l'aliquota del contributo; e posso anche ammettere che egli non abbia ancora potuto avere gli opportuni colloqui col Ministro del lavoro per proporre gli emendamenti al disegno di legge. Ed è per questa considerazione che vorrei pregare il senatore Fiore di non insistere perchè la discussione avvenga questa mattina. Io desidero, e credo che lo desiderino tutti i colleghi, che il relatore concreti, gli emendamenti che certamente vuol presentare dopo le dichiarazioni del Ministro; e lo prego di presentarli possibilmente anche un giorno prima della convocazione della Commissione, perchè desideriamo vedere se gli emendamenti presentati effettivamente rispondano alla nostra aspettativa e all'interpretazione che noi abbiamo dato alle dichiarazioni del Ministro.

È per questo motivo che io, pregando il senatore Fiore di rinunciare alla discussione immediata, sarei favorevole al rinvio, con l'impegno però che questo rinvio non sia *sine die*, perchè prima del 19 marzo e in occasione del 19 marzo abbiamo preso impegno, di fronte ai mutilati del lavoro, che questi problemi saranno risolti; e vorremmo dimostrare che, come sempre, il Parlamento, organo veramente serio, tiene conto degli impegni che ha presi.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non soltanto il Parlamento, ma anche il Governo.

BOLOGNESI. Come la Commissione ricorderà, nella seduta precedente si era creato un certo clima, quasi favorevole a un'immediata approvazione del disegno di legge; poi ab-

biamo capito che non si poteva approvare subito il disegno di legge, anche perchè il relatore ci disse che avrebbe presentato degli emendamenti.

Io posso capire quello che ha detto il senatore Angelini. Egli pensa che se noi manteniamo gli emendamenti la discussione diventi seria. Noi dichiariamo apertamente che il disegno di legge, così come è stato presentato dal Ministero, non lo possiamo approvare affatto: sia ben chiaro. Non lo possiamo approvare così com'è, perchè secondo noi viola i principi democratici, attraverso strutture burocratiche in cui l'Associazione dei mutilati del lavoro verrebbe a perdere la sua autonomia e indipendenza.

Allora io vorrei pregare di rinviare la discussione, non perchè ci sia da definire l'aliquota del contributo, ma perchè si possa discutere con idee ben chiare. Intanto il relatore ci faccia pervenire gli emendamenti, in modo che possiamo vedere se sia possibile approvare questo disegno di legge in Commissione oppure se dobbiamo mandarlo in Assemblea.

FIORE. Accetto l'invito rivolto dal senatore Barbareschi, il quale ha posto la questione in modo giusto. Egli ha detto che il relatore dovrà tradurre in emendamenti le dichiarazioni del Ministro; siccome il relatore ancora questo lavoro non l'ha fatto, lo invitiamo a farlo e a comunicarci questi emendamenti in tempo debito, in modo che possiamo discuterli. Questa è una ragione valida perchè io possa rinunciare alla mia proposta.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Fiore, il relatore è stato assai diligente, anzi non è partito da Roma per prendere contatti con l'I.N.A. I.L. Aveva mostrato alla Presidenza gli emendamenti ai primi tre articoli che questa mattina speravamo di poter discutere, giacchè non si può fare appunto alla Presidenza che ha sempre iscritto il disegno di legge all'ordine del giorno, sperando anche di poter concludere la discussione prima del 19 marzo. Appena il relatore comunicherà alla Presidenza che è in grado di riferire e che ha pronti tutti gli emendamenti, e non soltanto quelli ai primi tre articoli, io assicuro che metterò il disegno di legge all'ordine del giorno in modo da po-

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)87^a SEDUTA (21 marzo 1957)

terlo approvare, se possibile, prima di Pa-squa; in quanto voi avete riconosciuto - e noi non lo disconosciamo - che il disegno di legge ha un'importanza assai grande. Siamo quindi d'accordo per rinviare ad altra seduta il seguito della discussione di questo disegno di legge.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Orario di lavoro del personale degli automezzi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto di viaggiatori » (1823).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Orario di lavoro del personale degli automezzi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto di viaggiatori ».

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo alla discussione degli articoli.

Poichè il relatore ha proposto di unificare gli articoli 1 e 2, do lettura di questi due articoli:

Art. 1.

L'orario di lavoro del personale degli autoservizi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto di viaggiatori è regolato dalle norme che seguono.

Art. 2.

La durata media normale del lavoro effettivo ordinario non può eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali.

Ed ecco l'emendamento proposto dal relatore in sostituzione dei due articoli ora menzionati:

« La durata del lavoro effettivo del personale viaggiante degli autoservizi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto dei viaggiatori non può eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali ».

L'aggettivo « viaggiante » è stato inserito nell'emendamento dal relatore su richiesta del senatore Marina.

Lo stesso senatore Marina propone di aggiungere il seguente periodo: « Per il personale d'ufficio, di custodia, portieri, guardiani e fattorini, adibiti questi a lavoro discontinuo, l'orario di lavoro è di 10 ore giornaliere o 60 ore settimanali ».

Inoltre i senatori Bolognesi e Mancino hanno proposto di sopprimere le parole: « o le 48 settimanali ».

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il relatore come intende intendere regolare le eventuali ore straordinarie? Intende sopprimerle completamente?

ANGELINI, *relatore*. Chiederò la soppressione degli articoli 3 e 4 e la modifica dell'articolo 10, per cui le ore straordinarie dovranno essere regolate dalla legge che noi approvammo nel 1955 per tutti gli altri settori.

PRESIDENTE. Prego il senatore Marina di dare ragione del suo emendamento.

MARINA. Il mio emendamento tiene conto del fatto che, specialmente nelle piccole e medie aziende, nascono qualche volta contrasti per ragioni di orario. Ecco perchè ho voluto aggiungere l'altra disposizione che potrebbe sembrare non idonea, ma che serve a regolare esattamente l'orario di lavoro del personale non viaggiante, secondo le norme internazionali sancite a Ginevra recentemente, in modo che non si possa dar adito a discussioni. E vorrei precisare che la mia preoccupazione ha un fondamento basato su dati statistici. Nel 1955 le aziende che avevano autolinee in concessione erano 166, alle quali erano adibite 1283 macchine che hanno percorso, nello stesso anno, 40 milioni circa di chilometri, pari a circa 30.000 chilometri per macchina. Questo non è un percorso eccessivo. Effettivamente il personale viaggiante potrà avere, sí, dei periodi di lavoro gravoso, ma nel complesso non ha un servizio eccessivamente pesante, quando si pensi che 30.000 chilometri rappresentano la percorrenza media-normale di un automobilista. Giudico opportuno il mio emendamento aggiuntivo, perchè, su 166 aziende che hanno concessioni, le grandi sono poco più di una

ventina; per il resto si tratta di aziende piccole e medie, che non hanno quella disponibilità di personale che possono vantare le grandi aziende, le quali hanno molte linee in concessione, anche di lungo percorso, e possono distribuire meglio il personale addetto. Nelle piccole e medie aziende nasce qualche volta confusione fra il personale viaggiante e quello non viaggiante, che è molto ridotto.

Ecco la ragione del mio emendamento aggiuntivo, che potrebbe apparire non esatto, ma che chiarisce con un taglio netto, perfettamente, la situazione; perchè si dice che il personale viaggiante deve avere un orario fisso di 8 ore giornaliere o 48 settimanali e il personale discontinuo 10 ore giornaliere o 60 settimanali; perchè qualche volta, come sapete, nelle linee anche modeste, dove il percorso non è lungo, il personale viaggiante ha un nastro lavorativo che dura più di 8 o 10 ore. Quando si tratta di una linea che ha una corsa di andata al mattino e una corsa di ritorno alla sera, questo personale, per necessità, trovandosi al capolinea dell'altra parte, non può usufruire di mezzi per ridurre il proprio orario di lavoro. Ecco perchè il nastro lavorativo è lungo nel tempo ma è breve per quanto riguarda il lavoro effettivo prestato da questo personale. Perciò mi oppongo anche agli emendamenti del relatore sul lavoro straordinario, perchè questo lavoro straordinario dev'essere regolato in modo diverso da come stabilisce la legge generale, per tutte le aziende di altro genere.

ANGELINI, *relatore*. Non posso accettare questo emendamento del senatore Marina. Noi ci occupiamo qui dell'orario del personale viaggiante, e non di quello dei servizi accessori: i servizi accessori, infatti, non rientrano nel presente disegno di legge, in quanto sono regolati dalla legge del 1923 sotto la qualifica di lavori discontinui — e per ciò appunto possono essere esercitati anche per dieci o dodici ore giornaliere.

Circa l'emendamento Mancino e Bolognesi, ho già espresso il mio parere. Si vorrebbe che l'articolo prescrivesse tassativamente 8 ore di lavoro giornaliero. Secondo me, ciò è contrario all'interesse dei lavoratori.

In Italia le organizzazioni sindacali si stanno orientando nel senso di portare la settimana lavorativa da 6 a 5 giorni. Sarebbe questa una conquista sindacale della massima importanza. Alcune aziende, come l'E.N.I., l'A.G.I.P. ed altre, hanno già fatto un passo innanzi in questa direzione, riducendo le ore settimanali di lavoro da 48 a 44. Ma perchè la settimana lavorativa sia solo di 5 giorni, l'orario giornaliero è stato portato in tali aziende a 8 ore e mezza. Se noi, quindi, stabiliamo nel presente disegno di legge che le ore di lavoro giornaliero devono essere 8, e non più, togliamo ai lavoratori qualsiasi possibilità di potere in avvenire portare la loro settimana lavorativa a 5 giorni solamente.

Nel suo complesso l'articolo crea una situazione migliore dell'attuale.

Del resto non possiamo sostituirci con le leggi ai contratti collettivi di lavoro, e l'orario deve essere definito nei particolari dalle organizzazioni sindacali.

Credo che la dizione: « 8 ore giornaliere o 48 settimanali » sia la più vantaggiosa per la classe lavoratrice. Per conseguenza mi dichiaro contrario all'emendamento all'articolo 1 presentato dai senatori Mancino e Bolognesi.

BOLOGNESI. Onorevoli colleghi, il progetto di legge che è al nostro esame tende a migliorare la situazione del personale viaggiante degli autotrasporti. A mio parere, se noi lasciamo la dizione: « 8 ore giornaliere o 48 settimanali », non si migliora niente: la situazione rimane come è.

ANGELINI, *relatore*. Se le organizzazioni sindacali non hanno fatto nulla per modificare questa situazione, ciò significa che essa corrisponde all'interesse dei lavoratori.

BOLOGNESI. Abbiamo già affermato che questa categoria di lavoratori dal punto di vista sindacale è talmente debole, che non riesce a strappare ai datori di lavoro condizioni migliori di quelle di cui gode attualmente.

Praticamente, se l'articolo fosse approvato nel testo del relatore, il datore di lavoro potrebbe anche far fare al personale viaggiante tutte le 48 ore settimanali in quattro giorni soltanto, facendolo lavorare 12 ore al giorno. E il personale non potrebbe protestare.

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)87^a SEDUTA (21 marzo 1957)

ANGELINI, *relatore*. L'articolo 8 impedisce di fare questo.

BOLOGNESI. Il relatore ha detto: le organizzazioni sindacali stanno battendosi per ridurre le giornate di lavoro. Ma non vedo quale contraddizione ci sia fra quello che noi chiediamo e il fatto che i lavoratori vogliano ridurre il numero delle giornate lavorative. Evidentemente si faranno 40 ore settimanali anziché 48. Ciò che noi chiediamo non impedisce certo ai lavoratori di ridurre la settimana lavorativa.

D'altra parte c'è il precedente di un altro disegno di legge, costituito da un articolo unico, nel quale si dice: « 8 ore giornaliere e 48 settimanali ». C'è la *e* e non la *o*: con la *o* le cose restano in sostanza come sono oggi.

Tanto più che, a correzione di quanto diceva il senatore Marina nella seduta scorsa, affermo che non è affatto vero che gli autisti di linea non stiano al volante più di quattro ore. Posso citare l'esempio di varie società, come la « Lazzi Express », la « Zeppieri » ed altre, le quali fanno linee come la Roma-Bari o la Roma-Milano, su cui tengono un solo autista, che sta al volante dalle sette alle otto alle nove ore.

MARINA. Lo escludo assolutamente; su quei percorsi ci sono sempre due autisti, da qualsiasi società sia tenuta la linea.

BOLOGNESI. Purtroppo invece è come diciamo noi. Appunto per questo noi proponiamo la dizione: « 8 ore giornaliere e 48 settimanali ».

DE BOSIO. Mi sembra che l'emendamento proposto dal relatore risolva tutte le questioni discusse, prima fra tutte quella sollevata dal senatore Marina. Questi ha manifestato la preoccupazione che, disciplinando in questo progetto di legge soltanto l'orario del personale viaggiante, possa rimanere nel dubbio l'orario di lavoro per il personale non viaggiante alle dipendenze delle aziende addette ai trasporti di linea. Mi sembra però che, quando nel testo si specifica a chi si riferisce la disciplina dell'orario, non si possa equivocare.

D'altro canto, l'emendamento proposto dal senatore Marina, crea una situazione altrettanto incerta: presso queste aziende, infatti, non ci sono soltanto dipendenti che lavorano ad orario discontinuo, ma anche dipendenti ad orario normale, come meccanici, ecc. Se il senatore Marina vuole mantenere l'emendamento, dovrebbe per lo meno modificarlo in questo senso: « per il personale non viaggiante restano ferme le norme che disciplinano la durata normale del loro orario di lavoro ».

Mi sembra però più opportuno che il senatore Marina ritiri il suo emendamento.

PRESIDENTE. Mi ha già annunciato che lo ritira.

DE BOSIO. Quanto all'emendamento dei colleghi Bolognesi e Mancino, non ritengo pratica la modifica proposta. So che a volte anche il solo cambiamento di una virgola o di una vocale può essere necessario. Ma nel caso di specie si tratta di un servizio speciale, che può talvolta richiedere mezz'ora o un'ora di lavoro in più; questo tempo sarà, se mai, recuperato nella giornata successiva. Del resto, il disegno di legge nel suo insieme dà sufficienti garanzie, perchè non si arrivi ad un lavoro di 12 o 13 ore al giorno.

BOLOGNESI. Si può arrivare fino a 15 ore, dato che il riposo prescritto è di 9 ore.

BITOSSÌ. Molte volte si fa riferimento ai contratti nazionali. In questo settore i contratti sono assai difficili a stipularsi, in quanto ci troviamo di fronte a datori di lavoro che non hanno neppure raggiunto l'unità, per cui, quando trattiamo, abbiamo di fronte due organizzazioni padronali: la Confindustria e la Confetra. Tali contratti, dunque, stabiliscono 8 ore giornaliere o 48 settimanali; però viene posto un limite: non si possono superare le 10 ore di lavoro al giorno.

Ora, se noi diciamo: « 8 ore giornaliere e 48 settimanali », è ovvio che il presente disegno di legge viene a stabilire 8 ore di lavoro al giorno, e non di più; ma se noi lasciamo la dizione: « 8 ore giornaliere o 48 settimanali », si finisce per peggiorare la situazione. Infatti il contratto nazionale, che è stipulato

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)87^a SEDUTA (21 marzo 1957)

fra le parti, ma non ha valore giuridico, verrebbe ad essere superato da una legge; e il datore di lavoro potrebbe richiamarsi alla legge e far fare al personale anche 15 ore in un giorno. Occorre quindi trovare una formula che, almeno, non peggiori il contratto di lavoro oggi esistente.

ANGELINI, *relatore*. Non intendo affatto peggiorare la situazione attualmente esistente. Ho fatto presente prima che è competenza delle organizzazioni sindacali concordare i turni di lavoro; quindi la formulazione da me proposta — che è poi la stessa del progetto governativo — lascia modo ai lavoratori di poter ripartire convenientemente le 48 ore durante i sei giorni lavorativi. Io non vedo tutti i pericoli di cui parlano i colleghi della sinistra: comunque, non si superano mai le 48 ore settimanali.

Ma, per facilitare le cose, se il senatore Bitossi vuole proporre un emendamento, io non avrei difficoltà ad accettare un testo di questo genere: « Comunque i turni di lavoro effettivo settimanale di cui al comma precedente devono essere convenientemente ripartiti, in modo che non siano mai superate le 10 ore giornaliere ».

Un tale emendamento io non lo propongo. Se i colleghi intendono presentarlo, non ho nulla in contrario ad accettarlo. Potrebbe essere un comma aggiuntivo.

MONALDI. Vorrei fare un'osservazione pratica. Bisogna collegare l'articolo in parola con gli articoli 6 e 7. L'articolo 6 garantisce che il servizio continuativo di guida non superi le cinque ore; l'articolo 7 prevede come si debba calcolare il lavoro. Faccio un esempio. Potrebbe avvenire che per ragioni di forza maggiore ci dovesse essere una sospensione di lavoro di tre, quattro, cinque ore; dovrebbero forse i passeggeri rimanere tutti in mezzo alla strada, perchè l'autista, avendo superato il limite del suo orario, non può riprendere il lavoro? È un caso limite, ma bisogna pur contemplarlo.

A mio parere, perciò, la dizione proposta dal senatore Angelini può essere tranquillamente accettata, in quanto è integrata dagli articoli 6 e 7. È evidente che le 48 ore setti-

manali devono essere ripartite convenientemente; la sicurezza dei viaggiatori è garantita dal fatto che il servizio di guida continuativo non può superare le 5 ore; non vedo quindi perchè ci si debba preoccupare.

BITOSSÌ. Ma con quella dizione l'autista può fare anche venti ore di lavoro in un giorno.

MONALDI. Niente affatto, perchè ogni persona deve avere almeno nove ore di riposo continuativo garantire. Tenuto conto di queste garanzie, non ci dovrebbe essere alcuna difficoltà ad accettare l'articolo così come è stato presentato dal relatore.

MARINA. Per illuminare i colleghi, vorrei loro ricordare che esiste un *memorandum* di carattere internazionale, il quale è frutto del lavoro di tutte le organizzazioni, tanto dei lavoratori quanto dei datori di lavoro. Tale *memorandum* è molto più dettagliato e preciso del disegno di legge che stiamo trattando, e in esso l'orario di lavoro è distinto a seconda che il personale sia o non sia in trasferta. In tal senso io avrei voluto proporre degli emendamenti.

Secondo il *memorandum* internazionale, il periodo di lavoro non deve superare le 11 ore, intendendosi naturalmente che non si tratti di 11 ore di guida.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Nella precedente seduta il Ministro ha dichiarato che accettava gli emendamenti del relatore. Poichè essi restano sostanzialmente identici a quelli già comunicati, il Governo non si oppone.

PRESIDENTE. I senatori Bolognesi e Mancino hanno proposto il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 1: « Comunque l'orario di lavoro effettivo settimanale deve essere convenientemente ripartito in modo tale che non siano mai superate le 10 ore giornaliere ».

MONALDI. Questa materia è trattata nell'articolo 8.

PRESIDENTE. Se i proponenti sono d'accordo, l'emendamento dei senatori Bolognesi e Mancino potrà essere discusso in sede di articolo 8.

Metto in votazione l'articolo proposto dal relatore in sostituzione degli articoli 1 e 2 del testo governativo, del quale dò nuovamente lettura:

(Così rimane stabilito).

Art. 1.

La durata del lavoro effettivo del personale viaggiante degli autoservizi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto dei viaggiatori non può eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali.

(È approvato).

Il relatore propone la soppressione degli articoli 3 e 4 di cui dò lettura:

Art. 3.

Quando l'Azienda lo richieda per effettive esigenze di servizio, o vi sia accordo tra le parti, il lavoratore è tenuto alla prestazione di un periodo di lavoro straordinario che non superi le due ore al giorno con un massimo di 12 ore settimanali, a condizione, in ogni caso, che il lavoro straordinario sia computato a parte e remunerato con le maggiorazioni previste dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 4.

La somma delle ore di lavoro effettivo ordinario e straordinario e dei periodi di sosta costituiscono la durata del periodo lavorativo giornaliero.

All'articolo 3 il senatore Marina ha presentato un emendamento tendente a sopprimere alla prima riga la parola « effettive ».

MARINA. Vorrei togliere questa parola, perchè le esigenze del servizio può determinarle il capo dell'azienda. Che poi al personale derivino per questo fatto dei diritti, è cosa che non si discute. Ma non dobbiamo mettere nel disegno di legge una parola che possa dar luogo a discussioni.

ANGELINI, relatore. Chiedo la soppressione degli articoli 3 e 4, nei quali si parla del lavoro straordinario, in relazione alle ampie discussioni che si svolsero nella nostra Commissione

sul lavoro straordinario, allorchè fu esaminata la legge 30 ottobre 1955, n. 1079.

Propongo che anche per questo personale che compie un servizio così delicato sia osservata la stessa procedura di cui alla legge citata, che noi stessi approvammo.

SABATINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. In linea di massima sono d'accordo che si faccia un riferimento alla legge sullo straordinario. Si deve però tenere anche presente che il genere di lavoro che riguarda i servizi di autotrasporti e così singolare, che non so fino a che punto la legge sullo straordinario possa in questo caso essere applicabile. Noi siamo in fase di applicazione di quella legge; e vediamo le difficoltà enormi che nascono da quella applicazione.

Mi permetto perciò di suggerire che, nell'emendamento in cui si fa riferimento a quella legge, si dia la facoltà al Ministro del lavoro di impartire disposizioni agli Ispettorati per l'applicazione della legge sullo straordinario. Forse così si potrebbe risolvere la questione.

Comunque io non respingo la soppressione degli articoli 3 e 4; ma, facendomi carico delle difficoltà di applicazione cui ho accennato, chiedo alla Commissione che si investa di tali difficoltà, si da risolvere nel migliore dei modi la questione.

MONALDI. La questione è risolta dall'articolo 10.

SABATINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Rimandiamo allora questa discussione all'articolo 10.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione degli articoli 3 e 4 proposta dal relatore.

(È approvata).

Per conseguenza è decaduto l'emendamento all'articolo 3 proposto dal senatore Marina.

Art. 5.

Si considera notturno il lavoro effettuato, in tutto o in parte, dalle ore 22 alle ore 5.

(È approvata).

Art. 6.

Al personale viaggiante non può essere richiesto un servizio continuativo di guida superiore alle ore 5.

Non è consentita la ripresa del servizio di guida ove non sia trascorso un intervallo di almeno un'ora.

Qualora durante la guida si verificano per esigenze di servizio interruzioni non superiori a 30 minuti primi, due di esse devono calcolarsi ai fini della durata massima del periodo continuativo di guida stabilito nel primo comma.

Le norme di cui ai commi precedenti non si applicano al personale di guida dei servizi a breve percorso ed a frequenti corse, quando le soste ai capolinea siano di durata superiore ai 15 minuti primi.

(È approvato).

Art. 7.

Si computa come lavoro effettivo per il personale viaggiante:

a) il tempo occorrente per la preparazione dell'autoveicolo, computato dal momento in cui il lavoratore è obbligato a presentarsi in servizio per approntare e prendere in consegna l'autoveicolo, a quello in cui è autorizzato a lasciarlo, incluse le soste di durata non superiore a 30 minuti;

b) il tempo in cui è richiesta la presenza del lavoratore sull'autoveicolo per essere pronto a partire e quello impiegato in autorimessa o durante il viaggio per qualsiasi lavoro di accudienza, manutenzione e riparazione dell'autoveicolo;

c) il tempo impiegato per la guida ed il periodo durante il quale il lavoratore è comandato a disposizione dell'azienda;

d) il tempo impiegato in prestazioni accessorie:

1) per i lavori concernenti la compilazione dei fogli di servizio, il versamento dell'incasso, il controllo dei biglietti ed altri lavori simili;

2) per il carico e scarico dei bagagli e delle merci e per la posta;

e) il tempo dovuto a ritardi giustificati da causa di forza maggiore;

f) il 12 per cento del periodo di tempo che il lavoratore trascorre inoperoso fuori residenza, e senz'altro obbligo per esso che quello della reperibilità, ed escluso il periodo di riposo giornaliero di cui all'articolo 9.

Nessun emendamento è stato presentato alle lettere a), b), c), d) ed e).

Alla lettera f) sono stati presentati due emendamenti.

I senatori Bolognesi e Mancino hanno proposto di sostituire le parole: « il 12 per cento » con le parole: « il 25 per cento ».

Il relatore Angelini ha proposto di sopprimere l'inciso: « e senz'altro obbligo per esso che quello della reperibilità ».

Inoltre il relatore ha proposto di aggiungere la seguente lettera:

« g) il 12 per cento del periodo di tempo occorrente al lavoratore per prendere servizio fuori della normale residenza o per rientrare in residenza dopo la cessazione del servizio ».

BOLOGNESI. Più volte i rappresentanti delle organizzazioni sindacali ci hanno dichiarato che era stata avanzata la proposta di portare, nella lettera f), la percentuale al 30 per cento.

Perchè questa misura del 30 per cento?

Il senatore Sibille diceva, nel suo intervento della seduta scorsa, che per fare un lavoro di 7 ore gli autisti stanno in ballo 14 ore.

Io ho provato ad interrogare alcuni di questi autisti, e precisamente quelli che fanno servizio di corriera nella provincia di Rovigo. Essi fanno due viaggi al giorno, dal limite della provincia, che dista non più di 70 chilometri dal centro, al capoluogo. Ebbene, essi devono rimanere in città ore ed ore prima di riprendere servizio. Dove vanno? Nei caffè, a bere. A parte il fatto che per questo occorrono quattrini, la cosa è pericolosa, perchè bevendo essi mettono a repentaglio la vita dei viaggiatori e la loro stessa vita.

ANGELINI, *relatore*. Gli autisti sono astemi.

BOLOGNESI. Sono astemi come i lavoratori dell'edilizia...

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

87ª SEDUTA (21 marzo 1957)

PRESIDENTE. Non è vero, senatore Bolognesi. Gli autisti sentono la loro responsabilità.

BOLOGNESI. Per tali ragioni, noi riteniamo che la percentuale del 12 per cento sia molto bassa, dato che gli autisti per fare sette o otto ore di servizio restano effettivamente in ballo per tredici, quattordici, quindici ore. Voi direte: costoro intanto non lavorano; d'accordo. Ma essi debbono però restare a disposizione del datore di lavoro. E, ciò che è più grave, si trovano fuori residenza, quindi sono costretti a spendere. Perciò noi abbiamo proposto che la percentuale sia portata al 25 per cento; e su questa stessa cifra potremmo anche discutere.

ANGELINI, *relatore*. Poichè ho proposto l'aggiunta di una lettera g), per la quale si calcola nel lavoro effettivo anche il 12 per cento del periodo di tempo occorrente per prendere servizio fuori della normale residenza e per rientrare in residenza dopo l'effettuazione del servizio, penso che ci si potrebbe accontentare di portare la percentuale dal 12 al 15, sia nella lettera f) che nella lettera g).

MARINA. Mi riferisco sempre al *memorandum* internazionale, nel quale si fissa il 12 per cento. Per quale ragione vogliamo fare qualcosa di diverso? Se il 12 per cento è sembrato giusto perchè lo dovremmo modificare? Cerchiamo di essere uniformi nella comunità internazionale in cui viviamo, se vogliamo costituire qualche cosa di ben regolato. Tanto più che la percentuale in parola non ha niente a che vedere col compenso o con la paga. Se le organizzazioni internazionali hanno fissato il 12 per cento, dobbiamo anche noi stabilire il 12 per cento e non diversamente.

DE BOSIO. Sembra anche a me che modificare questa percentuale possa compromettere la disciplina del disegno di legge. Teniamo presente che l'orario è chiaramente disciplinato; che il lavoro straordinario non può superare i limiti fissati rigorosamente nel disegno di legge. È necessario considerare la disciplina legislativa, nel suo insieme, non limitatamente

alla lettera f) dell'articolo 7: si vedrà allora che il 12 per cento rappresenta un'equa e giusta soluzione.

A mio parere, poi, eliminerei anche il primo emendamento del relatore, relativo all'abolizione dell'obbligo della reperibilità. Manterrei quindi ferma la lettera f) dell'articolo 7, come formulata nel disegno di legge.

PRESIDENTE. Prego i colleghi dell'opposizione di tener presente che c'è anche la lettera aggiuntiva g) presentato dal relatore. Li prego anche di tener presente che esiste un regolamento internazionale al quale non possiamo sottrarci, poichè facciamo parte di una comunità.

BITOSSI. Niente ci impedisce di migliorare il regolamento internazionale.

BOLOGNESI. Accettiamo la lettera g) del relatore e accettiamo la proposta da lui stesso fatta, di portare le percentuali al 15 per cento. Rinunciamo al nostro emendamento del 25 per cento, e accettiamo il 15 per cento.

MARINA. Ma non possiamo allontanarci dal regolamento internazionale.

BOLOGNESI. Voi vi appellate all'accordo internazionale. Ma non può la nostra Commissione migliorarlo?

DE BOSIO. Per smentire l'affermazione del senatore Bolognesi, mi si permetta di leggere questo brano della relazione ministeriale: « Questo Ministero, di concerto con quello dei trasporti, ha proceduto al suo esame in questi ultimi tre anni, giovandosi della collaborazione di un'apposita Commissione di esperti ministeriali e di rappresentanti delle organizzazioni sindacali di datori di lavoro e di lavoratori interessate alla disciplina ». Pertanto questa norma è stata studiata ed esaminata a fondo in collaborazione con le organizzazioni sindacali.

BOLOGNESI. Ma il disegno di legge non corrisponde a quegli accordi.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo ha

proposto il 12 per cento per attenersi alle convenzioni internazionali, che rappresentano la conciliazione degli interessi dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei governi. Quelle convenzioni traggono appunto origine dal dibattito fra i rappresentanti di questi diversi interessi. Ritengo quindi giusta la percentuale del 12 per cento.

Se poi si vuole prendere un'occasione per aumentare le retribuzioni, allora è un altro conto. Ma in questo caso ha ragione il senatore Marina: qui non si tratta di migliorare le paghe. Un tale problema dovrebbe essere eventualmente sollevato in sede sindacale. Qui si vogliono soltanto stabilire delle garanzie per la sicurezza e per l'orario di lavoro. Non dobbiamo occuparci di problemi che debbono essere risolti in sede contrattuale. Il Governo non vuole creare degli intralci, ma preferirebbe che si mantenesse il 12 per cento per attenerci alle convenzioni internazionali.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7 fino alla lettera f) esclusa:

Art. 7.

Si computa come lavoro effettivo per il personale viaggiante:

a) il tempo occorrente per la preparazione dell'autoveicolo, computato dal momento in cui il lavoratore è obbligato a presentarsi in servizio per approntare e prendere in consegna l'autoveicolo, a quello in cui è autorizzato a lasciarlo, incluse le soste di durata non superiore a 30 minuti;

b) il tempo in cui è richiesta la presenza del lavoratore sull'autoveicolo per essere pronto a partire e quello impiegato in autorimessa o durante il viaggio per qualsiasi lavoro di accudienza, manutenzione e riparazione dell'autoveicolo;

c) il tempo impiegato per la guida ed il periodo durante il quale il lavoratore è comandato a disposizione dell'azienda;

d) il tempo impiegato in prestazioni accessorie:

1) per i lavori concernenti la compilazione dei fogli di servizio, il versamento del-

l'incasso, il controllo dei biglietti ed altri lavori simili;

2) per il carico e scarico dei bagagli e delle merci e per la posta;

e) il tempo dovuto a ritardi giustificati da causa di forza maggiore;

(È approvato).

Alla lettera f) dell'articolo 7, metto in votazione l'emendamento subordinato dei senatori Bolognesi e Mancino, tendente a sostituire le parole: « il 12 per cento » con le parole: « il 15 per cento ».

(Non è approvato).

Sempre alla lettera f) si dovrà ora votare sull'emendamento del relatore, tendente a sopprimere le parole: « e senz'altro obbligo per esso che quello della reperibilità ».

BITOSSÌ. Se nel disegno di legge si dice che nel periodo di intervallo fra un servizio e l'altro il lavoratore deve essere sempre reperibile, è come se il datore di lavoro lo tenesse sempre impegnato, in quanto il lavoratore non può prendere alcun impegno.

MONALDI. Questa è un'affermazione esagerata, perchè persino durante le ferie si richiede la reperibilità.

ANGELINI, *relatore*. So che tutto il personale addetto ai servizi pubblici deve essere sempre reperibile. Per esempio il personale ferroviario, se prende le ferie, deve dire dove va.

PRESIDENTE. Ma anche i senatori debbono dire dove vanno in vacanza!

ANGELINI, *relatore*. Il personale ferroviario, non solo quando è fuori servizio, ma anche quando è in ferie, deve essere sempre reperibile. Perciò io sono partito dal principio che anche il personale degli autoservizi deve essere reperibile, tanto più quando non ha finito il suo ciclo di lavoro.

In un secondo tempo però avevo soppresso la clausola della reperibilità per questo motivo. Mi risulta che una grande linea di auto-trasporti nazionali e internazionali usava questo sistema: non volendo dare il 12 per cento

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)87^a SEDUTA (21 marzo 1957)

al personale gli diceva: so che devo darvi il 12 per cento del periodo di tempo in cui rimanete fuori della residenza, ma con l'obbligo della reperibilità; ma io non ho bisogno della reperibilità. Andate dove vi pare, e io non vi dò il 12 per cento.

Se noi però diciamo esplicitamente nel disegno di legge che il 12 per cento va comunque calcolato, non ho alcuna difficoltà a mantenere la clausola della reperibilità.

FIORE. Tanto il senatore Monaldi quanto il senatore Angelini ci hanno portato dei magnifici esempi: Monaldi dice che anche durante le ferie bisogna essere reperibili; Angelini dice che anche i ferrovieri si trovano in queste condizioni.

Ma l'uno e l'altro hanno dimenticato che i ferrovieri, gli impiegati dello Stato, ecc., durante il periodo delle ferie, durante il periodo del riposo, sono pagati. Essi hanno uno stipendio mensile, e fanno ore di riposo ed ore di lavoro. Durante le ore di riposo devono essere reperibili in qualunque momento, ma sono pagati anche per quelle ore. Non si può fare quindi un paragone fra i ferrovieri ed il personale degli autotrasporti, perchè chi è reperibile è a disposizione completa del datore di lavoro, ed è pagato dal datore di lavoro per quel periodo in cui dev'essere reperibile.

VARALDO. Vorrei far presente al senatore Fiore che il pagamento mensile non può obbligare il lavoratore ad essere a disposizione del datore di lavoro per tutto il mese.

Si può pagare a mese, a settimana, a ore. Anche il ferroviere, che è pagato mensilmente, ha un determinato orario ed è pagato per quell'orario.

BITOSSÌ. L'emendamento del relatore lo faccio mio e chiedo di spiegarlo. Mi sembra che si sia fatta parecchia confusione sulla reperibilità o meno del lavoratore. Basta aprire un dizionario per vedere che cosa vuol dire la parola « reperibilità ».

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Lei, senatore Bitossi, è un sindacalista e come tale sa che

certe questioni vengono chiarite e risolte dalla prassi.

BITOSSÌ. Che cosa vuol dire essere reperibile? Vuol dire che il lavoratore non può fare nessun altro lavoro.

VARALDO. Non è vero.

BITOSSÌ. Il lavoratore non può svolgere un altro lavoro durante il periodo in cui deve tenersi reperibile, perchè dev'essere sempre a disposizione del datore di lavoro, che può avere bisogno di lui da un momento all'altro. In questo caso particolare, signor Presidente, noi abbiamo una legge che fissa otto ore di lavoro al giorno o quarantotto settimanali; negli articoli successivi questa legge poi fissa nove ore di riposo. Quindi il datore di lavoro può benissimo, se vuole, far fare quindici ore di lavoro in un giorno. In questo caso che cosa avviene? Il lavoratore parte da Roma e va a Napoli; impiega cinque ore e può fare successivamente altre tre ore per arrivare alle otto stabilite. Però non sa quando dovrà ripartire per fare le tre ore; quindi dev'essere reperibile perchè potrebbe ricevere l'ordine di ripartire anche dopo dieci minuti dal suo arrivo. Non avete mai visto nei nostri paesetti autisti che se ne stanno nelle piazze in attesa dell'ora di partenza della corriera? Quel periodo di attesa come deve essere ricompensato?

MARINA. Col 12 per cento.

BITOSSÌ. Ammesso giuridicamente un compenso del dodici per cento, è ammessa la indiscutibile necessità di una retribuzione, sia pur minima, durante il periodo di reperibilità. Se si è stabilito un compenso del dodici per cento durante il periodo di reperibilità, è segno che si è riconosciuto come giusto il principio di ricompensare il lavoratore durante questo periodo. Per noi però il dodici per cento è un compenso insufficiente. Se i contratti collettivi avessero efficacia di legge, non avremmo bisogno di discutere questo disegno di legge. Purtroppo i datori di lavoro non rispettano i contratti nazionali. E siccome vi è una miriade di piccole aziende che non rispettano i

contratti nazionali, il legislatore è costretto ad intervenire al fine di regolamentare questa materia.

O il periodo di reperibilità deve essere considerato come un periodo di attività di servizio, e lo è, giacchè la legge stabilisce un compenso del dodici per cento, o non lo è e allora non si dovrebbe nemmeno corrispondere questo dodici per cento.

PETTI. Non sono intervenuto finora nella discussione perchè pensavo che i sindacalisti che fanno parte della nostra Commissione avrebbero raggiunto un accordo. Mi pare che il punto principale della lettera f) sia costituito dalle parole: «fuori residenza»; esse significano che il lavoratore durante quel periodo, pur essendo definito inoperoso, resta a disposizione del datore di lavoro. Questa — secondo me — è l'osservazione fondamentale che si deve fare per interpretare questo passo del disegno di legge.

Risulta a me personalmente che gli autisti dei torpedoni che fanno servizio da Salerno a Napoli rimangono a disposizione del datore di lavoro fino alla partenza per il ritorno a Salerno, che avviene dopo varie ore. Nel periodo in cui il lavoratore rimane a disposizione del datore di lavoro che cosa fa? Niente. A Napoli che attività volete che possa svolgere? Il lavoratore si trova in un ambiente estraneo, nel quale gli è impossibile trovare lavoro per quelle ore di attesa.

Quindi — a mio avviso — occorrerebbe riesaminare la lettera f) per raggiungere un compromesso nell'interesse dei lavoratori.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto in votazione la dizione della lettera f) dell'articolo 7 fino alle parole: «fuori residenza».

(È approvata).

Segue ora l'inciso: «e senz'altro obbligo per esso che quello della reperibilità» di cui il senatore Bitossi ha chiesto la soppressione, facendo propria la proposta in tal senso che il relatore aveva inizialmente presentata. Metto in votazione questo emendamento soppressivo.

(Non è approvato).

Si intende allora che l'inciso di cui sopra viene mantenuto. Metto in votazione la lettera f) nel suo complesso.

(È approvata).

Resta ora l'emendamento proposto dal relatore, tendente ad aggiungere una lettera g) così concepita: «il dodici per cento del periodo di tempo occorrente al lavoratore per prendere servizio fuori della normale residenza o per rientrare in residenza dopo la cessazione dal servizio».

MARINA. Voterò contro l'emendamento di cui è stata data lettura, perchè mi sembra contrario ai principi generali adottati in questa materia.

PRESIDENTE. Metto in votazione la lettera g) di cui ho dato lettura.

(È approvata).

Poichè nessun altro chiede di parlare metto ai voti l'articolo 7 nel suo complesso.

(È approvato).

Il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 11,35.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari